

# GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## BILANCIO AL 31.12.2019: SPA E SRL CON SINDACI E/O REVISORE

- **Entro il 29 maggio 2020:** Verbale Cda (o determina dell'AU) per delibera di approvazione del progetto di bilancio
- **Entro il 13 giugno 2020:** Verbale Collegio sindacale per redazione relazione al bilancio e relazione del revisore se diverso dal collegio sindacale
- **Entro il 13 giugno 2020:** Deposito progetto di bilancio e relazioni presso la sede
- **Entro 20 giugno 2020** (o altro termine da statuto): invio convocazione assemblea
- **28 giugno 2020:** assemblea di prima convocazione o constatazione assemblea deserta
- **Entro 28 luglio 2020:** (eventuale) assemblea di seconda convocazione
- **Entro 31 luglio 2020:** versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 Ires e Irap

## BILANCIO AL 31.12.2019: SRL SENZA ORGANO DI CONTROLLO

- **Entro il 13 giugno 2020:** Verbale Cda (o determina dell'AU) per delibera di approvazione del progetto di bilancio
- **Entro il 13 giugno 2020:** Deposito progetto di bilancio presso la sede
- **Entro 20 giugno 2020** (o altro termine da statuto): invio convocazione assemblea
- **28 giugno 2020:** assemblea di prima convocazione o constatazione assemblea deserta
- **Entro 28 luglio 2020:** (eventuale) assemblea di seconda convocazione
- **Entro 31 luglio 2020:** versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 Ires e Irap

## Voci critiche del bilancio

- Valutazione del Magazzino
- Valutazione dei Crediti
- Immobilizzazioni immateriali
- Valutazione immobilizzazioni
- Fatture da emettere e da ricevere

È disposto che dal 9.4 al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- **artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, c.c.** che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- **artt. 2447 e 2482-ter, c.c.** che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- **art. 2482-bis, comma 5, c.c.** in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- **art. 2482-bis, comma 6, c.c.** in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- **art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.** in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;

È disposto che nella redazione del bilancio in corso al 31.12.2020, è possibile valutare le voci secondo la **prospettiva della continuazione dell'attività ex art. 2423-bis, comma 1, n. 1, c.c.**, se tale prospettiva sussisteva nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso prima del 23.2.2020.

Il criterio di valutazione è illustrato nella Nota informativa anche tramite il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni previste:

- dall'art. 2467, C.c. in base al quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- dall'art. 2497-quinquies, C.c. che richiama il citato art. 2467 relativamente ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società.



# BILANCIO E RESPONSABILITÀ DEL CDA



## FALSO VALUTATIVO

Con la **Legge n. 69/2015** il Legislatore ha riformulato l'art. 2621 c.c. «False comunicazioni sociali».

TESTO IN VIGORE DAL 14 GIUGNO 2015	TESTO PREVIGENTE
<p><b>Art. 2621. False comunicazioni sociali</b></p> <p>I. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, <b>consapevolmente</b> espongono fatti materiali <b>rilevanti</b> non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali <b>rilevanti</b> la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo <b>concretamente</b> idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della <b>reclusione da uno a cinque anni</b>.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>	<p><b>Art. 2621. False comunicazioni sociali</b></p> <p>I. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.</p> <p>II. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>

Dopo la riforma è **venuto meno** nel testo dell'art. 2621 c.c. l'**inciso «ancorché oggetto di valutazioni»** che accompagnava nella versione precedente «i fatti materiali» oggetto del reato di false comunicazioni sociali.

## **Dopo la riforma sussiste ancora la punibilità per erronea valutazione delle poste di bilancio?**

La Cassazione si è espressa con sentenze contrastanti:

- Sent. n. 33774/2015 (di data 12.06.2015) --> NO PUNIBILITA'
- Sent. 890/2016 (di data 12.01.2016) --> SI' PUNIBILITA'
- Sent. 6916/2016 (di data 22.02.2016) --> NO PUNIBILITA'
- Sent. 12793/2016 (di data 30.03.2016) --> SI' PUNIBILITA'

Sent. 22474/2016 Cassazione Sezioni Unite (di data 27.05.2016) = il falso valutativo continua ad avere rilievo penale --> «**Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni**».

La **valutazione** in sede di **bilancio** dà luogo a un **falso** quando si discosta dai **criteri legali** o da quelli **tecnici** introdotti dai soggetti certificatori come l'OIC e a livello sovranazionale dall'IFRS.

### I valori-soglia di allerta

SETTORE	ONERI FINANZIARI /RICAVID	PATRIMONIO NETTO /DEBITI TOTALI	ATTIVITÀ A BREVE /PASSIVITÀ BREVE	CASH FLOW /ATTIVO	INDEBITAM. PREV. E TRIB. /ATTIVO
<b>(A) Agricoltura silvicoltura e pesca</b>	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	<b>5,6%</b>
<b>(B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas</b>	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	<b>4,9%</b>
<b>(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas</b>	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	<b>6,5%</b>
<b>(F41) Costruzione di edifici</b>	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	<b>3,8%</b>
<b>(F42) Ingegneria civile; (F43) Costruzioni specializzate</b>	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	<b>5,3%</b>
<b>(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. ingrosso; (D) Distr. energia/gas</b>	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	<b>2,9%</b>
<b>(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti</b>	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	<b>7,8%</b>
<b>(H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) Hotel</b>	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	<b>10,2%</b>
<b>(JMN) Servizi alle imprese</b>	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	<b>11,9%</b>
<b>(PQRS) Servizi alle persone</b>	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	<b>14,6%</b>